



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

### SEZ. FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott. Roberto Simone Presidente rel.

dott. Andrea Fidanzia Giudice

dott. Alessandro Girardi Giudice

ha emesso il seguente

### DECRETO

esaminata la domanda presentata il 21.10.2013 con cui Paredil s.r.l., con sede in San Donà di Piave, via \_\_\_\_\_ na chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L.F.;

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese;

considerato che con decreto dell'8.11.2013 è stato concesso il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10, l.f., successivamente prorogato con decreto del 21.12.2013;

ritenuto che in data 25.3.2014 è stata depositata nota integrativa in relazione a quanto richiesto con decreto del 10.3.2014;

rilevato che la proposta, in assenza di nuova finanza, prevede il pagamento del 19,10 % dei creditori chirografari (c.d. classe III) a fronte di una percentuale del 40% offerta ai creditori privilegiati in assenza di una relazione ex art. 160, comma 2, L.F. volta a spiegare secondo comprovata

metodologia di computo le ragioni in base alle quali in caso di liquidazione fallimentare non sarebbe conseguibile un tasso di soddisfacimento maggiore per i creditori privilegiati della c.d. classe II;

considerato che con memoria depositata all'udienza dell'8.5.2014 parte ricorrente ha precisato il contenuto della proposta e del piano, anche con riferimento all'inclusione dei creditori privilegiati della classe II nella classe III quanto alla parte oggetto di falcidia;

atteso che, nonostante il ridetto chiarimento, unitamente alle ragioni alla base della strutturazione delle classi, ivi compresa la classe II dei creditori privilegiati per i quali si propone oggi il pagamento del 44,63%, rimane insuperata la rilevata mancata produzione della relazione giurata ex art. 160, comma 2, L.F. anche con riferimento ai beni mobili, mentre la relazione giurata prodotta unitamente alla relazione dell'attestatore ha ad oggetto il solo compendio immobiliare;

considerato che *a contrario* è valorizzabile quanto riportato nella relazione integrativa dell'attestatore depositata il 25.3.2014, dove con riferimento alle attrezzature, ai macchinari ed agli automezzi si fa riferimento alla stima fornita da soggetti specializzati;

considerato che il potere del Tribunale ai sensi dell'art. 162 L.F. di assegnare un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti deve essere inteso nel senso che è possibile integrare la produzione documentale, ma non supplire ad una carenza iniziale nel corredo documentale che deve accompagnare il ricorso ex artt. 160 e 161 L.F. , dovendo quest'ultimo sin dall'origine essere accompagnato, qualora prevista la non soddisfazione integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, dalla relazione giurata volta a corroborare la previsione del

piano, ossia *“la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*;

ritenuto che la ridetta relazione, pur non essendo un requisito di ammissibilità della domanda, poiché diretta a provare il presupposto del soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati, questa deve essere esaminata dall'attestatore ai fini della valutazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità, sì che questa non può che preesistere alla relazione ex art. 161, comma 3, L.F.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 162 L.F. il Tribunale così dispone:

- 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per concordato preventivo presentato da Paredil s.r.l.;
- 2) manda alla cancelleria per la trasmissione al registro imprese al fine di procedere alla cancellazione dell'iscrizione della domanda depositata il 21.10.2013.

Si comunichi

Venezia, li 8.5.2014

Il Presidente